

"LEGGE TREMELLONI,"

Legge 5 gennaio 1956, n. 1

"Norme integrative della Legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria,, (1)

Accertamento dei redditi, integrazioni e modifiche

ART. 1. - *Accertamenti.* — « Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente motivati. - La mancanza di motivazione produce nullità. - La nullità deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado. - La motivazione non è richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare [...] ».

ART. 2. - *Integrazioni.* — « L'amministrazione finanziaria ha facoltà di integrare o modificare la motivazione nel corso del giudizio di merito, promosso dal contribuente avanti le Commissioni [...] ».

ART. 3. - *Modifiche.* — « [...] gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, senza obbligo di preventiva contestazione al contribuente, mediante notificazione di nuovo accertamento. [...] La facoltà di notificare nuovi accertamenti non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione ancorchè sia pendente giudizio [...] ».

(1) *Gazzetta Ufficiale*, 9 gennaio 1956, pp. 67-77. Come appare dal titolo, la legge si richiama alla c. d. « *Legge Vanoni* », più propriamente detta « *Legge 11 gennaio 1951* », che deve la sua paternità al compianto Sen. Vanoni. Questa ha il merito di aver introdotto un sistema moderno di legislazione tributaria, ai fini di meglio conoscere e tassare il reddito effettivo dei contribuenti, perequando il loro carico tributario, non solo in modo proporzionale ma anche in maniera progressiva (*Gazzetta Ufficiale*, 31 gennaio 1951, pp. 1-8).

Le modifiche di maggior rilievo, portate alla « *Legge Vanoni* » dalla Legge 5 gennaio 1956 si possono raggruppare in tre categorie, che corrispondono a tre diversi intenti che detta legge vuol perseguire; e cioè: a) *favorire alcuni gruppi di contribuenti* (con l'elevazione del minimo imponibile da 480 mila a 540 mila lire; con la possibilità da parte delle società e di altri enti di compensare le perdite subite nel quinquennio; con l'ammissione di detrazioni di somme erogate dalle imprese a titolo di liberalità o a favore dei contribuenti; con la riaffermazione del principio generale che gli accertamenti e le modifiche apportate dagli uffici finanziari devono essere motivati, pena la nullità); b) *agevolare l'opera di accertamento dei redditi* (con disposizioni intese ad assicurare l'afflusso di dati e di notizie riguardanti i contribuenti; con norme che permettano l'individuazione degli operatori di borsa per contratti a termine e di riporto); c) *punire più severamente che nel passato gli evasori* con la reclusione per gli evasori che omettono del tutto la denuncia e l'ammontare dei redditi non dichiarati super i 6 milioni; con la richiesta, da parte del Fisco, di una conferma della dichiarazione dei redditi mediante giuramento; ecc.).

ART. 4. - *Adesione del contribuente.* — « Se l'accertamento si conclude con l'adesione del contribuente, la dichiarazione prevista dall'Art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560 (2), deve contenere, a pena di nullità, la indicazione della dichiarazione del contribuente a cui si riferisca, della fonte produttiva del reddito, nonché degli elementi, in base ai quali è stato determinato l'ammontare imponibile. La dichiarazione di nullità prevista dal comma precedente deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, con ricorso alla Commissione di primo grado entro il termine di giorni sessanta dalla data, in cui la dichiarazione prevista dall'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, è stata sottoscritta [...]. L'impegnativa di nullità non sospende la iscrizione a ruolo [...] ».

Il giuramento fiscale.

ART. 6. - *Giuramento.* — « In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore alla metà di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facoltà di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo, che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare.

« Se il contribuente non è una persona fisica o è un incapace, possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre, che ai sensi dell'art. 12 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi. Il giuramento non può essere deferito sopra un fatto illecito, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso. - Il giuramento è disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato. - Il giuramento è prestato avanti la Commissione nelle forme di cui all'art. 238 del Codice di Procedura Civile (3).

« Della prestazione del giuramento è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione e dalla persona che giura. - I fatti su cui è prestato giuramento si considerano rispondenti a verità. - Se il contribuente non presta giuramento, senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente sui punti di fatto, sui quali è stato deferito il giuramento, si considerano infondate.

« Chiunque giura il falso è punito ai sensi dell'art. 371 del Codice Penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo (4). Se è pronunciata condanna per falso giuramento, l'Ufficio può procedere a nuovo

(2) Art. 81 del R. D. 11 luglio 1907, n. 560: « Quando l'agente concordi col contribuente le somme dei redditi, fa constare nell'accordo mediante dichiarazione tassativa datata e sottoscritta da entrambi a pena di nullità [...] ».

(3) Art. 238 Cod. Proc. Civ.: « Il giuramento decisivo è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. - Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare. - Il giurante in piedi pronuncia a chiara voce le parole: " Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro... ", e continua ripetendo le parole della formula su cui giura ».

(4) Art. 371 Cod. Pen.: « Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. - Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il

accertamento [...] da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna è divenuta definitiva. - Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di controversie relative ad accertamenti non superiori a lire 540 mila ».

Libri e scritture contabili a disposizione del Fisco.

ART. 7. - *Libri e scritture contabili.* — « Le società e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, debbono tenere i libri e le scritture previsti dall'art. 2214, primo e secondo comma del Cod. Civ. (5), in modo che dagli stessi si possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito [...]. »

« Le società ed enti o persone indicati nel comma precedente devono tenere a disposizione degli Uffici finanziari: — 1) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato; — 2) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale; — 3) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento [...]; — 4) registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per qualità, quantità e carico di inventario, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle singole merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali [...] ».

ART. 8. - *Registrazione cronologica.* — « Le società e gli enti tassabili in base a bilancio debbono tenere a disposizione degli uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate: — a) a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari, comunque denominati, che non prestano lavoro subordinato, sia per rimborso spese, che per compenso della loro opera, o per qualunque altro titolo; — b) ad artisti e professionisti sia per prestazioni periodiche che occasionali, sia per rimborso spese che per onorari; — c) a chiunque anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, controlli, ed altre prestazioni analoghe; — d) a chiunque, per concessione d'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica, diritti di autore, canoni vari; — e) a chiunque, a titolo di interessi, commissioni, compensi, premi o sotto qualunque altra denominazione [...] ».

ART. 9. - *Facoltà di accertamento e d'integrazione dell'Ufficio fiscale.* — « Se le società e gli enti tassabili a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, non hanno tenuto, ovvero si sono rifiutati di esibire le scritture obbligatorie secondo il Codice Civile, le leggi

falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva; anche se non irrevocabile. - La condanna importa interdizione dai pubblici uffici ».

(5) Art. 2214 Cod. Civ.: « L'imprenditore che esercita un'attività commerciale, deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. - Deve altresì tenere le scritture contabili che sieno richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite ».

speciali e la presente legge, l'Ufficio procede all'accertamento, determinando il reddito imponibile in base agli elementi e dati raccolti e alla situazione economica dell'impresa [...]. Il contribuente che si oppone all'accertamento deve dare la prova dell'inesistenza, in tutto o in parte, del reddito accertato [...].

« Quando l'Ufficio accerta dall'esame del bilancio o delle scritture contabili, o in base ad elementi o dati concreti raccolti anche al di fuori del bilancio e delle scritture medesime, che nelle diverse scritture o in alcuna di esse sono indicate spese inesistenti o comunque non dimostrabili, che le perdite effettive sono indicate in misura maggiore della realtà, che sono iscritte spese o perdite inesistenti, che sono omesse od indicate in modo inesatto le registrazioni di entrata, o che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente, in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'Ufficio ha facoltà di correggere ed integrare secondo il suo apprezzamento con l'accertamento motivato le registrazioni contabili mancanti, inesatte o comunque non corrispondenti al vero [...].

« Quando i fatti indicati nel comma precedente sono così gravi o ripetuti da far ritenere inattendibili i libri e le scritture contabili, l'Ufficio accerta il reddito con le modalità previste dal primo comma [...] ».

ART. 10. - *Esibizione dei libri da parte delle imprese.* — « Le imprese, che pur non essendo società od enti tassabili in base a bilancio, sono obbligate, ai sensi dell'art. 2214 del Codice civile (6) o di leggi speciali, a tenere libri, documenti e scritture contabili, debbono esibirli a richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette. - In caso di mancata esibizione, si applicano gli artt. 20 e 23 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 (7).

« Quando mancano o per irregolarità si dimostrano inattendibili i libri, documenti e scritture obbligatori, il contribuente che si oppone all'accertamento deve fornire la prova dei dati, in base ai quali chiede gli sia accertato un reddito inferiore. - La disposizione di cui al comma precedente sarà applicata per gli accertamenti dei redditi relativi al 1957 e anni successivi.

ART. 12. - *Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi.* — « La dichiarazione annuale dei redditi delle società e degli enti tassabili in base a bilancio, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale. - La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla persona preposta alla direzione generale e da quella preposta alla contabilità, che abbia qualifica di dirigente, quando sieno distinte da quelle che hanno la rappresentanza legale. [...]

(6) L'articolo è riportato alla nota 5.

(7) Art. 20 del R. D. 17 sett. 1931, n. 1608: « Chiunque [...] non ottempera alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'Ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio delle singole leggi di imposta [...] è punito con l'ammenda da L. 500 a 20.000, quando dal fatto è derivato ostacolo all'esercizio delle facoltà suddette [...] ».

Art. 23: « Il contribuente che ha affermato di non possedere i registri e le contabilità e gli altri atti sociali, non può ottenere che i registri, le contabilità e gli altri atti sociali siano presi in esame in qualsiasi sede amministrativa o contenziosa civile, ai fini dell'accertamento del reddito. E' fatto obbligo agli Uffici delle imposte di redigere processo verbale, da cui debbono risultare la richiesta dei registri, delle contabilità e degli altri atti sociali e le dichiarazioni dei contribuenti [...] ».

«Ove esista un organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente, se si tratti di collegio [...]. Le persone fisiche che sottoscrivono [...] dichiarazioni non rispondenti a verità, fatta eccezione per le persone preposte alla contabilità e per le persone fisiche che costituiscono l'organo di controllo, rispondono solidalmente verso lo Stato, indipendentemente dalle sanzioni a loro carico, delle soprattasse e delle pene pecuniarie conseguenti alla incompletezza o alla non veridicità delle dichiarazioni da loro sottoscritte».

ART. 13. - Deduzione delle passività. — Quando dalla dichiarazione dei redditi risultano passività, interessi passivi o altri oneri verso aziende o istituti di credito o verso società finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica di ufficio il contribuente oppone simili passività, interessi passivi o altri oneri, l'Ufficio delle imposte può richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. [...]. In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passività, gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in deduzione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'Ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonchè l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime».

Informazioni da fornire agli Uffici delle imposte.

ART. 14. - Elenchi dei pagamenti effettuati. — «Ai fini della esatta valutazione dei redditi in confronto di qualsiasi contribuente o categoria di contribuenti, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, gli enti pubblici e parastatali, le società e gli enti anche privati, che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati, le società e gli istituti di assicurazione, sono tenuti, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative e statutarie ed in aggiunta agli obblighi loro derivanti dalle leggi vigenti, a fornire, su richiesta degli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli elenchi nominativi dei pagamenti effettuati [...].

ART. 15. - Elenco delle iscrizioni e cancellazioni. — «Le camere di commercio industria ed agricoltura e gli ordini professionali devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette [...], l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute nell'anno solare precedente [...].

ART. 16. - Elenco degli amministratori e sindaci. — «Le società e gli enti tassabili in base al bilancio devono presentare insieme colla dichiarazione dei redditi l'elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci che sono stati in carica durante l'esercizio [...]».

ART. 17. - Operazioni a termine e rapporti su titoli. — «Gli agenti di cambio, le aziende e istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato [...] ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i rapporti su titoli.

«Dalla annotazione debbono risultare: — a) il cognome il nome e la paternità ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti [...]; — b) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli, colla indicazione dell'emittente; — c) la data dell'operazione e il prezzo fatto; — d) il termine nello scadere del quale l'operazione deve essere regolata. — Le operazioni a termine e

i riporti su titoli [...] devono essere comunicate singolarmente allo schedario [...], entro i primi dieci giorni del mese successivo [...].

« Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per il Tesoro. - Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti ».

Tassazione per rivalsa su proventi destinati all'estero.

ART. 18. - *Proventi destinati all'estero.* — « A decorrere dal 1° gennaio, successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque corrisponde a stranieri o a italiani, domiciliati all'estero, diritti d'autore oppure canoni o proventi per la cessione o concessione dell'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica, e simili, ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione, è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte le ritenute seguenti:

« a) per imposta di ricchezza mobile il 18% oltre il 3% per imposta comunale sull'industria e l'1,50% per la relativa addizionale provinciale, quando si tratti di canoni o proventi corrisposti in relazione all'esercizio di un'attività industriale o commerciale; — b) per imposta di ricchezza mobile l'8% oltre il 2,40% per imposta comunale sull'industria [...]; — c) per imposta complementare il 4% se trattasi di persone fisiche [...].

« Deve essere operata, altresì, la ritenuta dell'addizionale a favore degli Enti comunali di assistenza in ragione di cinque centesimi per ogni lira di imposta trattenuta. - L'Intendenza di finanza provvede annualmente a liquidare le quote dei versamenti in Tesoreria spettanti ai singoli Enti. - L'ammontare delle imposte trattenute deve essere versato, entro venti giorni, alla sezione di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione chi ha eseguito il pagamento ha il suo domicilio fiscale [...] ».

Norme per i datori di lavoro.

ART. 19. - *Norme per i datori di lavoro.* — « [...] I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare la ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sulle retribuzioni corrisposte, debbono indicare i seguenti elementi:

« — 1) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori d'opera, distinguendo le quote esenti per effetto della detrazione di lire 240.000 ragguagliate all'anno, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile [...]; — 2) la distinta di tutti gli altri versamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori d'opera sui quali non è stata effettuata la trattenuta; — 3) l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei versamenti agli enti aventi diritto alla percezione dei contributi stessi. [...].

(continua)